



SCHEMATURE SOLARI E CHIUSURE OSCURANTI (art. 14 del D.L. 63/2013 e ss.mm.ii.)

TIPOLOGIA DI INTERVENTO:

Sono agevolabili l'acquisto e la posa in opera di schermature solari e/o chiusure tecniche mobili oscuranti elencate nell'allegato M al D.Lgs. 311/2006, montate in modo solidale all'involucro edilizio o ai suoi componenti e installate all'interno, all'esterno o integrate alla superficie vetrata.

Chi può accedere?	Tutti i contribuenti che: - sostengono le spese di riqualificazione energetica; - possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l'edificio. Per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, i contribuenti, in alternativa all'utilizzo diretto della detrazione fiscale, possono optare ¹ : - per la cessione del credito; - per lo sconto in fattura.
Per quali edifici?	Gli edifici che, alla data d'inizio dei lavori, siano "esistenti", ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi.
Entità del beneficio	Aliquota di detrazione: 50% delle spese totali sostenute ². Limite massimo di detrazione ammissibile: 60.000 euro per unità immobiliare.



Requisiti tecnici dell'intervento

- È agevolabile l'installazione di **sistemi di schermatura di cui all'allegato M** al D.lgs. 311/2006³.
- Le schermature devono essere:
 - applicate **in modo solidale** con l'involucro edilizio e non liberamente montabili/smontabili dall'utente;
 - **a protezione di una superficie vetrata**;
 - installate **all'interno o all'esterno della superficie vetrata**;
 - **mobili**;
 - schermature **"tecniche"**.
- Le **"chiusure oscuranti"** possono essere **in combinazione con vetrate o autonome** (aggettanti). Nel caso di sola sostituzione di chiusure oscuranti, la nuova installazione deve possedere un valore della resistenza termica supplementare superiore a quella della precedente installazione affinché venga conseguito un risparmio energetico.
- Per le **"schermature solari"** (ad esempio tende da sole, veneziane, tende a rullo, tende a bracci) sono ammessi **gli orientamenti da EST a OVEST passando per SUD** e sono pertanto esclusi NORD, NORD-EST e NORD-OVEST. Per le **"chiusure oscuranti"** (ad esempio persiane, avvolgibili, tapparelle) sono ammessi **tutti gli orientamenti**.
- Le schermature solari devono possedere un valore del **fattore di trasmissione solare totale** accoppiato al tipo di vetro della superficie vetrata protetta **inferiore o uguale a 0,35** valutato con riferimento al vetro tipo C secondo la norma UNI EN 14501.

Devono essere rispettate, inoltre, le pertinenti norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).



Spese ammissibili

Le spese ammissibili per le quali spetta la detrazione fiscale sono indicate nell'art. 5 del D.M. 6.08.2020 ⁴

e comprendono:

- **fornitura e la posa in opera** di schermature solari e/o chiusure oscuranti tecniche;
- **eventuale smontaggio e dismissione** di analoghi sistemi preesistenti;



- **fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo** delle schermature;
- **prestazioni professionali** (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori etc.);
- **opere provvisorie e accessorie.**



Documentazione necessaria

DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL'ENEA

1. **“Scheda descrittiva dell'intervento”**, entro i 90 giorni dalla data fine dei lavori o di collaudo delle opere⁵, ESCLUSIVAMENTE attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui essi sono terminati (<https://detrazionifiscali.enea.it/>).

In presenza di impianto di climatizzazione estiva, dovrà essere valutato il risparmio di energia primaria non rinnovabile conseguito con la schermatura solare. Può essere usata l'applicazione “ShadoWindow” messa a disposizione gratuitamente da ENEA sul sito <https://strumenti-detrazionifiscali.enea.it> previa registrazione.

In presenza di impianto di climatizzazione invernale, dovrà essere valutato il risparmio di energia primaria non rinnovabile conseguito con le chiusure oscuranti. A questo scopo ENEA mette a disposizione gratuitamente l'applicazione “Chiusure oscuranti” nel sito sopraindicato.

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE A CURA DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

1. **DI TIPO “TECNICO”:**
 - stampa originale della **“scheda descrittiva dell'intervento”**, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario;
 - **asseverazione** ⁶, redatta da un tecnico abilitato, ai sensi dell'art. 8 del decreto interministeriale 6 agosto 2020, comprensiva del computo metrico, che attesti i requisiti di cui sopra e il rispetto dei costi massimi specifici unitari previsti dall'allegato A dello stesso decreto.

Nei casi in cui non è obbligatorio il deposito in Comune della relazione tecnica di cui all'art. 8 del D. lgs. 192/05 e s.m.i. e per gli interventi con data di inizio lavori antecedente il 6 ottobre 2020, **l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione del fornitore/produttore/assemblatore** che attesti il rispetto dei



requisiti tecnici di cui sopra. In ogni caso, al fine della valutazione delle prestazioni per le chiusure oscuranti è indicato il valore della resistenza termica supplementare o addizionale valutata secondo la UNI EN 13125 e per le schermature solari è indicato il fattore di trasmissione solare totale valutato secondo la UNI EN 14500;

- **schede tecniche dei componenti e marcatura CE** con relative dichiarazioni di prestazione (DoP).
- **attestazioni di prestazione per il fattore di trasmissione solare totale** calcolato secondo la UNI EN 14500 per le schermature solari e/o **della resistenza termica supplementare** calcolata secondo la UNI EN 13125 per le chiusure oscuranti con timbro e firma del produttore/rivenditore. Per le attestazioni, possono essere usate anche le indicazioni delle applicazioni “ShadoWindow” e “Chiusure oscuranti”.

2. DI TIPO “AMMINISTRATIVO”:

- **delibera assembleare** di approvazione di esecuzione dei lavori e **tabella millesimale di ripartizione delle spese** nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali;
- **dichiarazione del proprietario di consenso** all’esecuzione dei lavori nel caso gli interventi siano effettuati dal detentore dell’immobile;
- **fatture** relative alle spese sostenute, ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico, e per gli interventi su parti comuni condominiali dichiarazione dell’amministratore del condominio che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino;
- **ricevute dei bonifici**⁷ (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico;
- **stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID** che costituisce garanzia che la scheda descrittiva dell’intervento è stata trasmessa.

Per ulteriori approfondimenti di natura fiscale, si rimanda ai documenti e alle guide redatti dall’Agenzia delle Entrate disponibili nella sezione dedicata al seguente link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/cosa-riqualificazione-55-2016>



In sintesi

	DATA DI INIZIO DEI LAVORI	
	PRIMA DEL 6.10.2020	A PARTIRE DAL 6.10.2020
Normativa di riferimento (Requisiti tecnici)	Art. 14 del D.L. 63/2013 e ss. mm. ii.	D.M. 6.08.2020
Fattore di trasmissione solare (g_{tot})	Decreto "Requisiti Minimi"	D.M. 6.08.2020
Documenti	Di tipo "tecnico": 1. Scheda Descrittiva con CPID; 2. Asseverazione o certificazione del fornitore/produttore/assemblatore dei requisiti tecnici; 3. Schede tecniche dei materiali (marcatura CE e relative DOP); 4. Attestazioni di prestazione per g_{tot} per le schermature solari e della resistenza termica supplementare per le chiusure oscuranti.	Di tipo "tecnico": 1. Scheda Descrittiva con CPID; 2. Asseverazione dei requisiti tecnici e della congruità delle spese e computo metrico; 3. Nei casi in cui non è obbligatorio il deposito della relazione tecnica di cui all'art. 8, comma 1 del D. Lgs. 192/2005 e s.m.i., certificazione del fornitore / produttore / in sostituzione dell'asseverazione (*); 4. Schede tecniche dei materiali (marcatura CE e relative DOP); 5. Attestazioni di prestazione g_{tot} per le schermature solari e della resistenza termica supplementare per le chiusure oscuranti.
	Di tipo "amministrativo": 1. Delibera assembleare e tabella millesimale di ripartizione delle spese per interventi sulle parti comuni condominiali; 2. Dichiarazione del proprietario di consenso per interventi eseguiti dal detentore; 3. Fattura/e; 4. Bonifico/i; 5. Stampa della <i>e-mail</i> inviata dall'ENEA contenente il codice CPID.	Di tipo "amministrativo": 1. Delibera assembleare e tabella millesimale di ripartizione delle spese per interventi sulle parti comuni condominiali; 2. Dichiarazione del proprietario di consenso per interventi eseguiti dal detentore; 3. Fattura/e; 4. Bonifico/i; 5. Stampa della <i>e-mail</i> inviata dall'ENEA contenente il codice CPID.

(*) Nei casi in cui l'asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del fornitore/installatore/produttore, NON è pertanto obbligatorio redigere il computo metrico.



Note:

¹ Per approfondimenti, si rimanda alla Guida dell'Agenzia delle Entrate e al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 agosto 2020 e del 12 ottobre 2020

(<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/normativa-e-prassi-2016-cittadini>).

² A seguito delle modifiche apportate all'art. 14 del D.L. n. 63/2013 dall'art. 119 del D.L. 34/2020 come convertito con la legge 17 luglio 2020 n.77.

³ L'allegato M del D.Lgs 311/2006, cui fa riferimento la legge 23 dicembre 2014 n. 190, è stato sostituito integralmente dall'allegato B del D.M. 26/06/2009 "Linee guida per la certificazione energetica degli edifici" (art. 7, comma 2). Questo allegato B è stato sostituito a sua volta dall'allegato 2 al D.M. 26.06.2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici", che nel merito riporta le stesse norme del suddetto allegato B.

⁴ Link al Decreto "Requisiti Tecnici Ecobonus" del 6 agosto 2020:

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/05/20A05394/sg>

⁵ La "scheda descrittiva dell'intervento" può essere trasmessa all'ENEA anche oltre il termine di 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella *faq* n. 6E sull'ecobonus (<https://www.energiaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus/e-quesiti-di-natura-fiscale.html>).

⁶ L'asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione - obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 192/2005 e successive modificazioni - resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, purché siano riportate le pertinenti dichiarazioni e condizioni richieste nell'asseverazione.

⁷ I contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale (anche "on line"). I contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall'obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.